



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**31
21/05/2020**

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONI E ACCESSI ARENILE LAGO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 16 05 2020 n. 33, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17.05.2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) con i relativi allegati

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 .05.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18.05.2020. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19.05.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

Considerato che l’art 1 comma1 lettera b del DPCM dell’17.05.2020 dispone che l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Considerato che l'art 1 comma 1 lettere: d, del DPCM dell'17.05.2020 consente di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Considerato che l'art 1 comma 1 lettere e, del DPCM dell'17.05.2020 dispone che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico - Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

Considerato che l'art 1 comma 1 lettera mm del DPCM dell'17.05.2020 consente le attività degli stabilimenti balneari a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi; 2) l'accesso dei fornitori esterni; 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti; 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti; 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari; 9) le spiagge di libero accesso;

Considerato che l'art. 3, dell'Ordinanza n. Z00041 emanata il 16.05.2020 dal Presidente della Regione Lazio dispone, a decorrere 18 maggio 2020 lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione; b. l'attività nautica di diporto; c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri; d. l'attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea); e. l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori; f. l'apicoltura; g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l'incolumità pubblica

Considerato che l'art. 3, let. a, dell'Ordinanza n. Z00042 emanata il 19.05.2020 dal Presidente della Regione Lazio dispone, a decorrere dal 29 maggio p.v., la ripresa delle attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e delle altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale

Considerato che nei giorni successivi al 4 maggio, è stata riscontrata una notevole presenza di persone sull'arenile lacuale, che hanno dato luogo ad assembramenti anche in assenza di dispositivi di protezione

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

tanto da rendere necessaria adozione di Ordinanza n. 24 del 04.05.2020 che regola l'accesso agli arenili del lago di Castel Gandolfo.

Ritenuto che allo stato attuale la regolamentazione dell'accesso agli arenili deve essere adeguata alla sopraggiunta normativa statale e regionale e che, pur sussistendo esigenze di protezione per l'emergenza COVID-19 attenuate devono essere evitati assembramenti nelle aree pubbliche tutelando così la salute della cittadinanza riducendo il rischio di contagio e a tal fine si rende necessario, regolamentare l'accesso a tutto l'arenile del lago Albano di Castel Gandolfo, fino alla data del 29 maggio 2020.

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e richiamato in particolare il comma 4: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 29 maggio 2020:

- Nei giorni di sabato e domenica è vietato l'accesso agli arenili ed alle acque del lago di Castel Gandolfo e
- Rimane consentito nei di sabato e domenica ai soli titolari delle concessioni balneari o a loro incaricati l'accesso alle strutture balneari ed alle relative aree date in concessione, per attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili per effettuare interventi di manutenzione, nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 2 maggio 2020.
-
- Alle forze dell'Ordine ed al Corpo Associato di Polizia Locale è demandato il rispetto del presente dispositivo

AVVERTE CHE

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce violazione punita a norma del combinato disposto dell'art. 1 comma 9 e dell'art. 2 co. 1 del D.L. 33 del 16 maggio 2020.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni

COMUNICA

avverso la presente ordinanza può essere proposto:

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

-ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
MONACHESI MILVIA / ArubaPEC S.p.A.